SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1997.

Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000.

98A1551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 novembre 1997.

Agevolazioni a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74, e delle modifiche intervenute con l'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale viene conferita la delega di funzioni del coordinamento della protezione civile al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, in particolare l'art. 6 che prevede presso ogni regione e provincia autonoma l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;

Visti gli articoli 4, comma 3, 11 e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74, che all'art. 14, comma 3-*bis*, dispone la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996 e di lire 2.000 milioni per il 1997, per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni di volontariato che compiono attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione d'incendi boschivi;

Visto l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commi 1, 2 e 3, in base al quale le regioni, per lo svolgimento delle attività di protezione civile, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e all'approntamento delle strutture e di mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, che al comma 2-*bis*, lettera *d)*, stabilisce la decretazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile per l'individuazione dei criteri di ripartizione alle regioni e alla province autonome degli importi assegnati per anno, stabilendo altresì che le medesime provvedano, entro il termine indicato nel decreto, all'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi;

Preso atto delle proposte formulate e approvate dai rappresentanti delle regioni nella riunione del 15 aprile 1996, e tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, effettuata da questo Dipartimento nel novembre 1997, sul grado di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, nella lotta agli incendi boschivi, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover ripartire lo stanziamento di lire 4 miliardi, relativo agli esercizi 1996 e 1997, per il 50% in rapporto all'estensione della superficie boscata di ciascuna regione e provincia autonoma, risultante dall'inventario forestale nazionale, e per il restante 50% in relazione all'impegno mostrato da ciascuna regione e provincia autonoma nell'attivazione di specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nel potenziamento dei relativi mezzi e attrezzature, nonché nello svolgimento di specifiche attività formative;

Vista l'indagine conoscitiva svolta dal Dipartimento, nel mese di novembre 1997, per definire il livello di risposta delle regioni e delle province autonome alle raccomandazioni effettuate con la dipartimentale prot. n. 1462/gen85 del 5 giugno 1995, che al punto 4) richiamava l'attenzione degli enti territoriali per l'impiego di volontari nello svolgimento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi;

Decreta:

L'importo di lire 4 miliardi, relativo agli esercizi 1996 e 1997, è ripartito fra le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata, parte integrante del presente decreto, per il 50% in base al criterio della superficie boscata di ciascuna di esse, in relazione alla superficie nazionale, e per il restante 50% in relazione all'indice di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, per gli anni 1996-97 calcolato sulla base del numero delle convenzioni stipulate con le regioni, del potenziamento dei mezzi e delle attrezzature nonché dello svolgimento delle attività formative, in favore delle organizzazioni stesse.

Entro centoventi giorni dalla data del trasferimento dei fondi di cui al presente decreto, le regioni e le province autonome provvederanno all'erogazione dei finanziamenti alle organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta agli incendi boschivi.

Il presente decreto sarà inviato per la prescritta registrazione ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 15

ALLEGATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

TABELLA DI RIPARTIZIONE DI LIRE 4 MILIARDI RELATIVA AGLI ESERCIZI 1996-97 - LEGGI 26 FEBBRAIO 1996, N 74 E 31 DICEMBRE 1996, N 677

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Percentuale della superficie boscata regionale sulla sup. boscata nazionale (fonte I.F.N.)	Corrispettivo in lire	Indice di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato (anni 1996-97) calcolato sulla base delle voci: a) convenzioni stipulate b) potenziamento mezzi e attrezzature c) attività di formazione (indagine DPC NOV 97)	Corrispettivo in lire	TOTALE
ABRUZZO	3,714	74.300.000	6	150.000.000	224.300.000
BASILICATA	3,393	67.850.000	0	0	67.850.000
BOLZANO P.A.	3,862	77.250.000	3	75.000.000	152.250.000
CALABRIA	6,650	133.000.000	0	0	133.000.000
CAMPANIA	4,368	87.350.000	2	50.000.000	137.350.000
EMILIA ROMAGNA	5,239	104.800.000	5	125.000.000	229.800.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,341	66.850.000	5	125.000.000	191.850.000
LAZIO	5,374	107.500.000	5	125.000.000	232.500.000
LIGURIA	4,316	86.300.000	4	100.000.000	186.300.000
LOMBARDIA	6,899	138.000.000	6	150.000.000	288.000.000
MARCHE	2,583	51.650.000	6	150.000.000	201.650.000
MOLISE	1,494	29.900.000	0	0	29.900.000
PIEMONTE	8,569	171.250.000	5	125.000.000	296.250.000
PUGLIA	1,722	34.450.000	1	25.000.000	59.450.000
SARDEGNA	11,256	225.100.000	6	150.000.000	375.100.000
SICILIA	3,071	61.450.000	0	0	61.450.000
TOSCANA	11,329	226.600.000	6	150.000.000	376.600.000
TRENTO P. A.	3,919	78.400.000	3	75.000.000	153.400.000
UMBRIA	3,880	77.600.000	6	150.000.000	227.600.000
VALLE d'AOSTA	0,975	19.500.000	5	125.000.000	144.500.000
VENETO	4,046	80.900.000	6	150.000.000	230.900.000
TOTALI	100	2.000.000.000	80	2.000.000.000	4.000.000.000

98A1726

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 242 del 30 gennaio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Livorno ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per assenza del personale partecipante alle prove selettive dei corsi-concorsi di riqualificazione per il personale dell'amministrazione finanziaria e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Livorno è accertato nel giorno 30 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 febbraio 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A1694

DECRETO 26 febbraio 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollari USA	Lit.	1.787,714
ECU	»	1.944,038
Marchi germanici	»	984,336
Franchi francesi	»	293,923
Sterline G. Bretagna	»	2.924,192
Fiorini olandesi	»	873,455
Franchi belgi	»	47,715
Pesetas spagnole	»	11,613
Corone danesi	»	258,431
Lire irlandesi	»	2.471,478
Dracma greca	»	6,227
Escudo portoghesi	»	9,623
Dollari canadesi	»	1.241,579
Yen giapponesi	»	13,832
Franchi svizzeri	»	1.212,245
Scellini austriaci	»	139,913
Corone norvegesi	»	238,358
Corone svedesi	»	223,091
Marchi finlandesi	»	325,218
Dollari australiani	»	1.176,469

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di gennaio 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,376
Albania:		
Lek	»	11,923

Algeria:
Dinaro algerino . . . . Lit. 30,318

Angola:
Readjust Kwanza . . . . » 0,006

Antille olandesi:
A/Guilder . . . . » 997,988

Arabia Saudita:
Riyal saudita . . . . » 475,989

Argentina:
Peso Argentina . . . . » 1.786,685

Aruba:
Fiorino Aruba . . . . » 997,988

Azerbaigian:
Manat . . . . » 0,452

Bahamas:
Dollaro Bahama . . . . » 1.786,400

Bahrain:
Dinaro Bahrain . . . . » 4.738,461

Bangladesh:
Taka . . . . » 39,304

Barbados:
Dollaro Barbados . . . . » 888,181

Belize:
Dollaro Belize . . . . » 893,200

Bermude:
Dollaro Bermude . . . . » 1.786,400

Bhutan:
Rupia Bhutan . . . . » 45,417

Bielorussia:
Rublo Bielorussia . . . . » 0,041

Birmania:
Kyat . . . . » 278,246

Bolivia:
Boliviano . . . . » 332,291

Botswana:
Pula . . . . » 466,890

Brasile:
Real . . . . » 1.594,540

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . » 1.027,908

Bulgaria:
Lev . . . . » 0,989

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 4,331

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,553

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . » 18,423

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . Lit. 661,629

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 2.156,966

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,777

Cina:
Renminbi . . . . » 215,775

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.359,333

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 1,351

Comore Isole:
Franco Comore . . . . » 3,923

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 2,942

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 811,999

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 1,068

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 7,287

Croazia:
Kuna Croazia . . . . » 279,955

Cuba:
Peso cubano . . . . » 77,669

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 122,130

Ecuador:
Sucre . . . . » 0,399

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 524,400

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 204,043

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 486,367

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 123,163

Etiopia:
Birr . . . . » 266,281

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.927,252

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 1.059,109

Filippine:
Peso filippino . . . . » 41,942

Gambia:
Dalasi . . . . » 170,010

Ghana:		
Cedi	Lit.	0,783
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	51,070
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.927,252
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	10,051
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.519,605
Guatemala:		
Quetzal	»	286,628
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,941
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,566
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,488
Haiti:		
Gourde	»	105,034
Honduras:		
Lempira	»	135,323
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	230,727
India:		
Rupia indiana	»	45,417
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,199
Iran:		
Rial iraniano	»	0,595
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.745,899
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,538
Israele:		
Shekel	»	498,931
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	301,274
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,377
Kenya:		
Scellino keniota	»	29,173
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.848,567
Laos:		
New Kip	»	1,363
Lesotho:		
Maluti	»	362,305
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	Lit.	3.019,397
Libano:		
Lira libanese	»	1,170
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.786,400
Libia:		
Dinaro libico	»	4.652,877
Lituania:		
Lita Lituania	»	446,568
Macao:		
Pataca	»	223,359
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	32,522
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,355
Malawi:		
Kwacha	»	83,053
Malaysia:		
Ringgit	»	414,519
Maldive:		
Rufiya	»	151,775
Malta:		
Lira maltese	»	4.504,749
Marocco:		
Dirham Marocco	»	182,243
Mauritania:		
Ouguiya	»	10,533
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,644
Messico:		
Peso messicano	»	217,169
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	381,383
Mongolia:		
Tugrik	»	2,229
Mozambico:		
Metical	»	0,155
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,711
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	177,896
Nigeria:		
Naira	»	81,622
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.036,031
Oman:		
Rial Oman	»	4.640,000

Pakistan:
Rupia pakistana .... Lit. 40,594

Panama:
Balboa .... » 1.786,400

Papua Nuova Guinea:
Kina .... » 1.015,560

Paraguay:
Guarani .... » 0,738

Perù:
New Sol .... » 650,527

Polinesia francese:
Franco C.F.P. .... » 16,183

Polonia:
Zloty .... » 505,903

Qatar:
Riyal Qatar .... » 490,612

Repubblica Ceca:
Corona ceca .... » 50,585

Repubblica Slovacca:
Corona slovacca .... » 50,814

Romania:
Leu .... » 0,216

Russia:
Rublo Russia .... » 297,773

Rwanda:
Franco Ruanda .... » 5,143

Salomone Isole:
Dollaro Salomone .... » 374,825

Sant'Elena:
Lira S. Elena .... » 2.927,252

São Tomè:
Dobra .... » 0,747

Seychelles:
Rupia Seychelles .... » 344,336

Sierra Leone:
Leone .... » 1,984

Singapore:
Dollaro Singapore .... » 1.027,908

Siria:
Lira siriana .... » 42,685

Slovenia:
Tallero Slovenia .... » 10,445

Somalia:
Scellino somalo .... » 0,681

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka .... Lit. 28,789

Sud Africa:
Rand .... » 362,305

Sudan:
Dinaro sudanese .... » 12,218

Surinam:
Fiorino Surinam .... » 4,454

Swaziland:
Lilangeni .... » 362,305

Taiwan:
Dollaro Taiwan .... » 53,012

Tanzania:
Scellino Tanzania .... » 2,854

Thailandia:
Baht .... » 34,328

Tonga Isola:
Pa Anga .... » 1.312,321

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad e Tobago .... » 287,386

Tunisia:
Dinaro tunisino .... » 1.547,111

Turchia:
Lira turca .... » 0,008

Ucraina:
Hryvnia Ucraina .... » 933,652

Uganda:
New scellino .... » 1,554

Ungheria:
Forint ungherese .... » 8,679

Uruguay:
Peso uruguaiano .... » 177,506

Vanuatu:
Vatu .... » 14,380

Venezuela:
Bolivar .... » 3,521

Vietnam:
Dong .... » 0,145

Western Samoa:
Taia .... » 648,464

Yemen Repubblica:
Rial .... » 14,406

Zaire:
New Zaire .... » 0,015

Zambia:

Kwacha . . . . Lit. 1,204

Zimbabwe:

Dollaro Zimbabwe . . . . » 96,105

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il direttore centrale: LEO

98A1749

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 gennaio 1998.

Proroga del termine di scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 il quale stabilisce che la sessione di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, hanno luogo annualmente, secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 «Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», adottato in attuazione del citato art. 5, comma 3, della predettà legge, ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, che demandano al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996 «Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 dell'articolo unico, che ha fissato la durata della sessione di esame nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 1997, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1997 la scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 1997;

Considerato il permanere delle difficoltà delle commissioni d'esame, di cui al citato art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991, nell'organizzazione delle sedute d'esame nell'attuale fase di prima attuazione della predetta norma;

Decreta:

Articolo unico

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 1998 è prorogata al 31 dicembre la scadenza della relativa sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A1695

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 dicembre 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Serre di S. Elia» sita nel comune di Campi Salentina in provincia di Lecce.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate

all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 2113 del 29 gennaio 1997 aveva richiesto all'assessorato urbanistica della regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona denominata «Serre di S. Elia» sita nel comune di Campi Salentina in provincia di Lecce, rilevando come l'area fosse interessata da rilievi collinari, quali propaggini delle serre salentine, ricoperti in parte da aree boscate caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici tipici della civiltà contadina, da ville suburbane di interesse storico, da masserie e dal complesso monumentale di S. Maria dell'Alto ed evidenziando quindi l'improrogabilità dell'adozione del provvedimento di tutela;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 12665 del 24 maggio 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona denominata «Serre di S. Elia» sita in agro del comune di Campi Salentina in provincia di Lecce, nella fascia ricompresa fra le strade provinciali Campi-Squinzano, Campi-Cellino S. Marco e Cellino S. Marco-Trepuzzi e così delimitata: lato Nord tratto A-B fogli catastali numeri 2, 7, 8 e 15 parte dall'incrocio della strada vicinale Masseria Pizzuti con la comunale Cellino-S. Marco-Trepuzzi-S. Maria dell'Alto (foglio 2) e prosegue lungo quest'ultima strada, sino ad incrociare la strada vicinale Chimienti, che segna il confine comunale con i territori di Squinzano e Trepuzzi (foglio 15); lato Nord-Est tratto B-C fogli catastali numeri 15, 21 e 22 parte dal punto precedente B, individuato come sopra e prosegue lungo il confine comunale di Trepuzzi con Campi, segnato dalla vicinale Chimienti al foglio 15 e vicinale S. Elia al foglio 22, sino ad incrociare la strada provinciale Campi-Squinzano, nel punto denominato C; lato Est tratto C-D fogli catastali numeri 22 e 24 parte dal precedente punto C e prosegue lungo la strada Campi-Squinzano, sino ad incrociare la strada provinciale Campi-Cellino S. Marco nel punto denominato D in località Trimuerra al foglio 24; lato Sud tratto D-E fogli catastali numeri 24, 20 e 14 parte dal precedente punto D e prosegue lungo la strada Campi-Cellino S. Marco, sino ad incrociare la strada vicinale Masseria Pizzuti nel punto denominato E al foglio 14; lato Ovest tratto E-A fogli catastali numeri 14, 7 e 2 parte dal precedente punto E e prosegue lungo la strada vicinale Masseria Pizzuti, sino ad incrociare la strada comunale Cellino S. Marco-Trepuzzi, nel punto già denominato A (foglio 2);

Considerato che l'area in questione è caratterizzata da una dorsale collinare rivestita da manto boschivo di querce, pini e lecci, nel cui ambito sono presenti testimonianze di antichi casali, oltre che numerose dimore storiche, sedi di villeggiatura della nobiltà campiota sette-ottocentesca, quali, ad esempio, Villa Maddalo, insediamenti ecclesiastici e civili medievali, quali il santuario Madonna dell'Alto ascrivibile al XII secolo e masserie, alcune fortificate quali, ad esempio Trimuerra, ed una stele funeraria lapidea protostorica (menhir) rinvenuta in località Candido, nonché da sottostante pianura sul versante occidentale e sud;

Considerato che da tale rilievo collinare è possibile godere di un ampio panorama sulla sottostante vallata, verso sud-ovest ed abbracciare con lo sguardo numerosi centri della provincia di Lecce e Brindisi;

Considerato che l'area sopradescritta, denominata «Serre di S. Elia», ricoperta da manto boschivo e visibile da numerosi tratti di strade pubbliche che la perimetrano, riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integra nei peculiari aspetti e tratti distintivi, conserva valori paesistici, naturalistici e morfologici, è particolarmente densa altresì di significati antropologici, con particolare riguardo alle civiltà preistoriche, medievali e rinascimentali, costituendo un quadro di naturale bellezza;

Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area medesima, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

La zona denominata «Serre di S. Elia» sita in agro del comune di Campi Salentina in provincia di Lecce, nella fascia ricompresa fra le strade provinciali Campi-Squinzano, Campi-Cellino S. Marco e Cellino S. Marco-Trepuzzi, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Uffi-*

ciale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 24

98A1696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio edilizia sociale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 gennaio 1988 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio edilizia sociale», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procederre alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cosorzio edilizia sociale», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cardelli in data 27 aprile 1971, repertorio 10013, registro società 1889/71, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Gian Paolo Vaccher, nato a Roma il 19 novembre 1940 e residente in Grottaferrata (Roma), via Valle della Noce s.n.c., è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1727

DECRETO 16 febbraio 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nova Domus '92», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1997 con il quale la società cooperativa «Nova Domus '92», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Lozzi Lanza è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con cui la dott.ssa Lozzi Laura comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1959 e ivi residente in via Salento, 35, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Nova Domus '92», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione della dott.ssa Lozzi Laura dimissionaria.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1728

DECRETO 17 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.La.Pi.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si indentifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 settembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Co.La.Pi.», B.U.S.C. 6442/238387, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Cerasi Cesare, in data 16 dicembre 1988, repertorio n. 28295, registro impresa n. 24012, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1732

DECRETO 19 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «S. Agata», in Solofra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa ediliizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «S. Agata», con sede sociale in Solofra (Avellino), costituita in data 9 febbraio 1978 per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 28427, registro società n. 2173 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1087/162163).

Avellino, 19 febbraio 1998

Il direttore: D'ARGENTO

98A1697

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 febbraio 1998.

Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponti radio utilizzati per finalità di protezione civile e di soccorso.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 323;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visti i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti «Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991;

Visti i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 febbraio 1989 e 4 agosto 1989, concernenti «Determinazione dei canoni di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e superiori», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989 e n. 193 del 19 agosto 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1996, recante adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, in materia di volontariato di protezione civile;

Visto l'art. 24, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi alle concessioni radioelettriche rilasciate o da rilasciare alle istituzioni pubbliche ed alle organizzazioni di volontariato, che impieghino i collegamenti radio prevalentemente per finalità di protezione civile o di soccorso, devono essere stabiliti in misura non superiore al 50 per cento di quella ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998 i canoni annui base e le quote supplementari dovuti dalle istituzioni pubbliche e dalle organizzazioni di volontariato, che utilizzano collegamenti in ponte radio in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, sono stabiliti nella misura del 50 per cento rispetto a quella da corrispondere in base al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato ed integrato dai decreti dello stesso Ministro 24 giugno 1982, 1° agosto 1991 e 18 dicembre 1996, citati nelle premesse.

Art. 2.

1. Per ottenere la riduzione di cui all'art 1, il legale rappresentante delle istituzioni e delle organizzazioni citate nel medesimo articolo è tenuto ad autocertificare l'esercizio dei collegamenti per finalità, in via prevalente, di protezione civile e di soccorso.

Art. 3.

1. Per le concessioni rilasciate al 31 dicembre 1997 alle istituzioni ed organizzazioni di cui all'art. 1, che abbiano titolo alla agevolazione prevista dal medesimo art. 1, il termine stabilito dall'art. 12 della convenzione annessa all'atto di concessione per il pagamento del canone e prorogato fino al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 40

98A1731

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1998.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Oncohospital.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Oncohospital, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Vista l'istanza pervenuta in data 8 gennaio 1998 con la quale i commissari richiedono la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa al fine di procedere alla realizzazione del programma predisposto per la citata società, tramite la ricollocazione sul mercato del relativo complesso aziendale;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di disporre la proroga suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Oncohospital è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 7 marzo 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

98A1729

DECRETO 24 febbraio 1998.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Case di cura riunite.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Case di cura riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 14 febbraio 1997;

Vista l'istanza pervenuta in data 8 gennaio 1998 con la quale i commissari richiedono l'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa al fine di procedere alla realizzazione del programma predisposto per la citata società tramite la ricollocazione sul mercato dei relativi complessi aziendali;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di disporre la proroga suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Case di cura riunite è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 14 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A1730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 27 giugno 1994, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato, nella parte concernente l'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

L'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza è sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CAPO I

Norme comuni

Art. 1.

1. Alla facoltà di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale.

2. Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

1) di consulente del lavoro;

2) di operatore giudiziario;

3) di operatore giuridico di impresa.

Art. 2.

1. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facoltà di giurisprudenza sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facoltà.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 3.

1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al comma 2 del precedente art. 1 vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente art. 1, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 4.

1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi di corso di laurea o di diploma universitario;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 5.

1. Alla data del presente decreto i raggruppamenti delle discipline dell'area giuridica N e delle altre aree sono quelli individuati in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1992, n. 46-*bis* (professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (professori seconda fascia).

2. Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti in via esclusiva le seguenti afferenze dei raggruppamenti delle discipline alle aree citate nei successivi articoli della presente tabella:

A) Per l'area giuridica N:

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa): N0500; N050;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N0212;

3) area del diritto civile (e del diritto della famiglia): N0110; N011;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N0110, N0211; N011; N021;

5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare): N0211, N0213, N021, N023;

6) area del diritto comparato e comunitario: N0130, N0420, N013, N042;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N0130, N0420, N0800, N013, N042, N080;

8) area del diritto costituzionale: N0411, N0412, N041;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N0411, N0412, N0500, N041, N050;

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale): N0300, N030;

11) area del diritto ecclesiastico: N0600, N060;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N0800, N080;

13) area del diritto penale: N1021, N1022, N102;

14) area del diritto processuale civile: N0213, N0900, N023, N090;

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario): N1010, N1022, N101;

16) area del diritto romano: N1101, N110;

17) area del diritto tributario: N0701, N070;

18) area della storia del diritto medievale e moderno: N1200, N120;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N1300, N130;

20) area storico-giuridica: N1101, N1200, N110, N120.

B) Per le altre aree:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P0210, P0220, P0230, P021, P022, P023;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P0210, P0220, P021, P022;

3) area della sociologia applicata: Q0534, Q053;

4) area dell'economia politica: P0112;

5) area delle scienze dell'amministrazione: Q0200, Q020;

6) area economica: P0112, P0121, P012;

7) area economico-finanziaria: P0121, P0123, P012, P013.

3. Ai fini del presente ordinamento i raggruppamenti delle discipline saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

CAPO II

Corso di laurea in giurisprudenza

Art. 6.

1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 7.

1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 8.

1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medievale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità di insegnamento.

3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

5. Le facoltà assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

98A1698

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. **105/UPP.**

Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

Agli enti gestori dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

Ai soggetti d'ambito

Alle province

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1997, è stato approvato il regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

L'art. 3 del decreto prevede che il gestore trasmetta annualmente, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio, appositi rapporti recanti dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura, nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite, redatti secondo un formato unificato indicato nell'allegato del decreto medesimo.

Va rilevato che l'obbligo di presentazione dei dati vige indipendentemente dalla conclusione del processo di attuazione della legge n. 36/1994 per la singola realtà locale.

D'altra parte, la norma transitoria inserita nell'art. 4 del decreto, prescrive che la convenzione tra gli enti locali ed i soggetti gestori contenga specifiche indicazioni per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformità alle prescrizioni del regolamento: ci si aspetta, pertanto, che l'integrale applicazione del decreto, su tutto il territorio nazionale, avvenga gradualmente nel tempo.

Alla scadenza del mese di febbraio, quindi, è previsto che tutti i soggetti gestori inviino i dati in loro possesso, in maniera più o meno esaustiva rispetto alle indicazioni regolamentari, in relazione al livello di organizzazione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, in particolare per ciò che concerne le perdite.

È bene che in questa prima fase tutti i soggetti gestori, indipendentemente dalla loro natura, si impegnino a fornire i dati, nella maniera più disaggregata possibile, ricorrendo anche a «stime», laddove vi sia carenza di misure, facendone esplicita menzione nella documentazione trasmessa.

Per quanto sopra detto, fermo restando l'obbligo di trasmissione dei dati sul formato prescritto, per quelle gestioni organizzate sotto il profilo della impiantistica dedicata alla definizione delle dispersioni, è tuttavia opportuno che tutti gli altri soggetti gestori si impegnino, anche attraverso stime, a fornire i dati relativi all'acqua utilizzata ed immessa in rete, nonché ai valori delle perdite, presentati in maniera disaggregata, in modo da definire un primo bilancio idrico globale dell'intera rete, anche se come obbligata approssimazione.

A tal fine risulta necessario che siano comunicati almeno i seguenti dati. tra quelli indicati nel decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99:

Impianti di acquedotto:

gg durata del periodo d'osservazione in giorni;

PR popolazione residente servita dalla rete di distribuzione;

GF popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione;

L lunghezza complessiva della rete;

A_{02} volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente;

A_{07} volume prelevato da altri sistemi di acquedotto;

A_{08} volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto;

A_{09} volume in ingresso alla distribuzione;

A_{10} volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze;

A_{15} volume perduto nella distribuzione;

A_{17} volume perso in distribuzione;

A_{19} volume immesso nel sistema acquedottistico;

A_{20} volume fatturato;

P_3 indice delle perdite in distribuzione;

R_5 rapporto finanziario;

I_1 indice lineare delle perdite totali;

I_3 indice lineare delle perdite in distribuzione.

Impianti di fognatura:

gg durata del periodo di osservazione in giorni;

PR popolazione residente servita dalla rete di raccolta;

GF popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione;

L lunghezza complessiva della rete;

F_4 volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di acqua nelle reti di raccolta;

F_8 volume in entrata negli impianti di depurazione;

F_{10} volume in uscita dagli impianti di depurazione;

F_{12} volume di acqua consegnata per il riuso;

F_{13} volume di reflui liquidi consegnato complessivamente nell'ambiente;

F_{18} volume immesso nel sistema fognario;

F_{19} volume perso;

F_{20} volume fatturato per il servizio di fognatura;

Q_3 indice delle perdite nella rete di raccolta;

S_5 rapporto finanziario;

J_1 indice lineare delle perdite totali;

J_3 indice lineare delle perdite in raccolta.

Per gli opportuni dettagli si rimanda alle indicazioni contenute nel citato regolamento.

Si forniscono altresì le seguenti indicazioni in ordine ad alcune principali questioni ancora non chiarite:

1) i moduli (della forma indicata nel provvedimento o similare) vanno trasmessi tramite posta al seguente indirizzo: Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - via Nomentana, 2, 00161 Roma, ovvero nel formato excel al seguente indirizzo di posta elettronica: FRANCESCO.NOLA@-MAILGW.LLPP.IT (accompagnando l'invio con una lettera contenente la stampa);

2) tali dati si riferiscono all'esercizio 1997;

3) in relazione al fatto che la gran parte dei dati in questione sono collegati ad elementi di bilancio, la cui presentazione avviene, generalmente, in data successiva (aprile-giugno), occorrerà fare impiego di dati di preconsuntivo, o comunque proveniente da altra misura o stima;

4) qualora in sede di consuntivo 1997, si riscontrassero delle sensibili differenze nei dati rispetto a quelli comunicati entro la scadenza di febbraio, è data comunque facoltà di successiva rettifica (non oltre il mese di giugno).

La validità dei contenuti della presente nota è limitata alla presentazione dei dati relativi alla annualità 1997.

Si confida nella massima collaborazione, tenuto conto che i dati in argomento saranno trattati nel rispetto delle norme del segreto statistico e la loro raccolta è finalizzata in primo luogo per avviare autonome modalità di controllo di gestione da parte degli enti locali e degli stessi soggetti gestori.

Il Ministro: COSTA

98A1701

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 20 gennaio 1998, n. **1018/US.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori
All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE)
All'UNIGEC-CONFAPI
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali
Alla Federazione nazionale stampa italiana
Al Sindacato nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Al Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - gabinetto
Al Ministero per i beni culturali e ambientali - gabinetto

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 1998, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 1998.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari le istituzioni culturale e l'editoria
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO per l'annata 1 9

TESTATA DELLA RIVISTA...

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....

Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....

REDAZIONE - indirizzo e tel...

DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....

IMPRESA EDITORIALE...

Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....
STAMPATORE..
PERIODICITA'...
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO..
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA..
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA...
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA...

DATA E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA...

DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

PERCENTUALE MEDIA DI SPAZIO PUBBLICITARIO RELATIVA AI FASCICOLI PUBBLICATI NELL'ANNATA..

MODALITA' DI PAGAMENTO (c/c bancario, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)...

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI..

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA..............

*Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonchè da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 5 L. 8.2.1948, n. 47;

e) Certificato di iscrizione presso il Registro Nazionale della Stampa, ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81;
Al riguardo si fa presente che, a termini del 3° comma dell'art. 13 del D.P.R. 27.4.1982, n.268, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dai suddetti articoli, potranno essere rilasciate dall'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria anche a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ministero;

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.
In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante;

g) Le imprese dovranno inoltre fornire, dietro richiesta da parte di questo Ufficio, un certificato valido di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - con l'indicazione della vigenza;

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

98A1700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione territorale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Canton (Repubblica popolare di Cina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Canton (Repubblica popolare cinese) è così determinata: le province del Guandong e del Fujian, la regione autonoma Zhuang del Guangxi e la provincia dell'Hainan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1703

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Izmir) (Turchia) è così rideterminata: le province di Adana, Adiyaman, Afyon, Ağri, Aksaray, Antalya, Aydin, Balikesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakir, Elaziğ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Içel, Izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karaman, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Mus, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanliurfa, Şirnak, Tunceli, Uşak, Van.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1704

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998, registro 1 Pubblica istruzione, foglio 11, è stata disposta la conferma del prof. Renato D'Angiò a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), per un altro quadriennio.

98A1705

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17388-XV-J (1426) del 16 gennaio 1998 il manufatto esplosivo denominato «Propulsore Sparrow MK 38 Mod. 4» nonché i relativi componenti qui di seguito descritti che la Soc. Fiat Avio S.p.a. intende produrre nello stabilimento in Colleferro (Roma) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, a fianco di ciascuno specificati, con i relativi numeri O.N.U.:

1) Propulsore Sparrow MK 38 Mod. 4 (motore completo di accenditore) 1ª Cat. - gruppo *C* O.N.U. 0186, 1.3C;

2) Propulsore Sparrow MK 38 Mod. 4 (privo di accenditore) 1ª Cat. - gruppo *C* O.N.U. 0186, 1.3C;

3) Accenditore del propulsore Sparrow MK 38 Mod. 4 5ª Cat. - gruppo *B* O.N.U. 0454, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9006.XVJ(1233) del 16 gennaio 1998 il manufatto esplosivo denominato:

«Proiettile cal. 155 MM ILL IM106A1 (DIS. VM-597.000.000) con tappo di ogiva n. O.N.U. 0171 1.2G, nonché i relativi componenti esplosivi denominati:

«Ritardo (DS. VM-256.201.000)» n. O.N.U. 0429 1.2G;

«Canister Illuminante (DS. VM-256.300.000)» n. O.N.U. 0419 1.2G, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero O.N.U. a fianco di ciascuno indicato.

I componenti esplosivi denominati:

«Miscela del ritardo»;

«Miscela d'infiammazione»;

«Miscela iniziatrice per Canister»,

sono stati riconosciuti e classificati con decreto ministeriale n. 559/C.9007.XVJ(1232) del 22 agosto 1997.

98A1707

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.23954.XV.J(1223) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alessi Luci Colori e Tuoni Calibro 70», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico S.r.l. di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23955.XVJ(1224) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alessi Luci Colori e Tuoni Calibro 80», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23951.XVJ(1220) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alessi a Tre Intrecci Calibro 150», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23264.XV.J(1290) del 22 gennaio 1998 gli artifici pirotecnici denominati «P 3535 (d.f.: UB 0605)», «P 5504B (d.f. UB 0610)» e «N 2018C (d.f. UB 0616)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao Town (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23952.XVJ(1221) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Crisantemo Alessi Calibro 150», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A1708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 5 febbraio 1998 il dott. Fabrizio Ferrati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Muratori Angolani a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 5 febbraio 1987, in sostituzione del dott. Alfredo Trinchera, revocato.

Con decreto direttoriale 16 febbraio 1998 la dott.ssa Italia De Negris è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa La Partenope Laboriosa, con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 luglio 1961, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Matrecano, dimissionaria.

98A1735

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat»

Estratto del decreto n. 50 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della confezione relativa alla sottoelencata specialità fino ad ora registrata alla società Bayer Ag, con sede in Leverkusen (Germania):

specialità: ADALAT:

50 capsule 10 mg., A.I.C. n. 023316021,

è ora trasferita alla società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, codice fiscale 05849130157.

I lotti della confezione 50 capsule 10 mg (A.I.C. n. 023316021) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1601

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drenison»

Estratto del decreto n. 52 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly Deutschland GMBH, con sede in Saalburgstrasse 153, Bad Homburg (Germania):

specialità: DRENISON:

0,05% crema 15 g, A.I.C. n. 019928011;

0,05% unguento 15 g, A.I.C. n. 019928023;

«Neomicina» crema 15 g, A.I.C. n. 019928035;

«Neomicina» unguento 15 g, A.I.C. n. 019928047,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1603

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tapazole»

Estratto del decreto n. 53 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (U.S.A.):

specialità: TAPAZOLE:

100 compresse 5 mg, A.I.C. n. 005472016,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eldisine»

Estratto del decreto n. 54 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly Deutschland GMBH, con sede in Saalburgstrasse 153, Bad Homburg (Germania):

specialità: ELDISINE:

ev 1 flac. 5 mg + 1 fiala 5 ml, A.I.C. n. 025289012,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1605

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancocina A.P.»

Estratto del decreto n. 55 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (U.S.A.):

specialità: VANCOCINA A.P.:

iv 1 flacone 500 mg., A.I.C. n. 016334029;

4 capsule 250 mg, A.I.C. n. 016334031;

«1» flacone 1 g IV, A.I.C. n. 016334056,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vegelax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 49 del 9 febbraio 1998

Specialià medicinale: VEGELAX:

20 bustine 3,5 g, A.I.C. n. 026815011;

granulato lassativo 100 g, A.I.C. n. 026815023;

granulato lassativo 250 g, A.I.C. n. 026815035.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

Eccipienti: talco 11,564 g, essenza di cumino 0,037 g, essenza di salvia 0,037 g, essenza di menta 0,063 g, saccarosio 18,000 g, amido (eliminato), polivinilpirrolidone (eliminato), silice (eliminato), colorante (E127) 0,649 g, acido stearico (eliminato), acetoftalato di cellulosa (eliminato), gomma arabica 3,010 g, gomma lacca 0,020 g, cera d'api bianca 0,010, cera carnauba 0,010.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1600

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 50 del 9 febbraio 1998

Specialità medicinale: TACHIPIRINA:

A.I.C. n. 012745042 - 10 supposte 250 mg.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceridi semisintetici 600 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: TACHIPIRINA:

A.I.C. n. 012745055 - 10 supposte 500 mg.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceridi semisintetici 1200 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: TACHIPIRINA:

A.I.C. n. 012745067 - 10 supposte 1 g.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceridi semisintetici 1840 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1602

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone GNR».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione A.I.C./UAC n. 191 del 25 novembre 1997» riguardante l'immissione in commercio del medicinale BECLOMETASONE GNR riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1998, a pag. 42, seconda colonna, dove è scritto:

«Composizione:

"Beclometasone 50", ... 50 μg di beclometasone dipropionato pari a 42,1 μg di beclometasone ...;

"Beclometasone 250", ... 250 μg di beclometasone dipropionato pari a 210,5 μg di beclometasone ...;»,

leggasi:

«Composizione:

"Beclometasone 50", ... 50 μg di beclometasone dipropionato pari a 39,5 μg di beclometasone ...;

"Beclometasone 250", ... 250 μg di beclometasone dipropionato pari a 196,5 μg di beclometasone ...;»,

inoltre dopo la dicitura:

«Indicazioni terapeutiche:»

deve intendersi inserito: «"Beclometasone 50".

Per il trattamento profilattico di pazienti con asma in via di peggioramento e in casi in cui non è possibile un controllo soddisfacente dei sintomi mediante l'uso di broncodilatatori.

Per pazienti la cui affezione non è adeguatamente tenuta sotto controllo mediante la somministrazione di sodio cromoglicato in aggiunta ai broncodilatatori.

Per pazienti con grave asma cronica e per quelli che richiedono la somministrazione di corticosteroidi sistemici».

98A1733

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclazone».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione A.I.C./UAC n. 190 del 25 novembre 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità del medicinale BECLAZONE riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1998 a pag. 42, prima colonna dove è scritto:

«Composizione:

"Beclazone 50", ... 50 μg di beclometasone dipropionato pari a 42,1 μg di beclometasone ...;

"Beclazone 250", ... 250 μg di beclometasone dipropionato pari a 210,5 μg di beclometasone ...;»,

leggasi:

«Composizione:

"Beclazone 50", ... 50 μg di beclometasone dipropionato pari a 39,5 μg di beclometasone ...;

"Beclazone 250", ... 250 μg di beclometasone dipropionato pari a 196,5 μg di beclometasone ...;»,

inoltre dopo la dicitura:

«Indicazioni terapeutiche:»,

deve intendersi inserito: «"Beclazone 50".

Per il trattamento profilattico di pazienti con asma in via di peggioramento e in casi in cui non è possibile un controllo soddisfacente dei sintomi mediante l'uso di broncodilatatori.

Per pazienti la cui affezione non è adeguatamente tenuta sotto controllo mediante la somministrazione di sodio cromoglicato in aggiunta ai broncodilatatori.

Per pazienti con grave asma cronica e per quelli che richiedono la somministrazione di corticosteroidi sistemici».

98A1734

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cortona» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Arezzo, dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Arezzo e dall'Unione provinciale degli agricoltori di Arezzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona», viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Cortona (Arezzo) il 5 novembre 1997, ritenuto doversi procedere alla votazione sulla proposta di riconoscimento in questione non ha accolto la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona», non essendosi raggiunta la maggioranza dei 3/4 dei votanti prevista dall'art. 12 della legge 164/1992.

L'esito della votazione è stato il seguente, favorevoli n. 12, contrari n. 1, astenuti n. 13.

L'astensione ha avuto a motivo l'eccessivo numero delle tipologie previste nella proposta di disciplinare di produzione a fronte dell'estensione limitata del territorio; le contrastanti valutazioni emerse nel corso della pubblica audizione e il fatto che il disciplinare proposto era in più punti di non chiara comprensione.

Il dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento.

Preso atto dei pareri espressi sopra riportati e solo per essi, comunica la chiusura del procedimento.

Il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento di cui sopra non costituisce pregiudizio ai fini della proposizione di eventuali future domande concernenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona».

98A1702

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n, 164, esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche.

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sulla domanda sopra citata.

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Soave il giorno 18 novembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole.

Ha deliberato di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza dei vigneti messi a dimora anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave», di altre varietà del vitigno Trebbiano, raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e da qui fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli in comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni.

A nord si prende la strada per Lione, Squarzego, Montecurto.

Da qui l'unghia del monte si sposta nella delimitazione del vino Valpolicella arrivando in comune di Illasi località Val Nogara, Grazioi, Mormontea passando per Domeggiano fino in località Sottomonte, da qui si prende a sud in direzione Giara di sotto, passando per località Concoreggi, e arrivando in comune di Colognola alla località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e prosegue a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello, Caneva passando per Orgnano, si arriva a San Vittore e da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in Comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola da dove ha inizio la zona Classica delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Camera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del Monte Foscarino e del Monte Cèercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Roncà e est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini Recioto di Soave anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave», il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo

Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.

Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14,0% vol.

Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonché di vinificazione delle stesse, devono aver

luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore al 42%.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Recioto di Soave»:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e di fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol di cui almeno 11,5% in alcool effettivo svolto;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Recioto di Soave» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato, più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol di cui almeno 11,5% in alcool effettivo svolto;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione dei vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

La menzione "classico" è riservata ai vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona delimitata dall'art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.

Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, nell'osservanza della vigente normativa, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

98A1706

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1786,67
ECU	1948,18
Marco tedesco	984,12
Franco francese	293,50
Lira sterlina	2943,90
Fiorino olandese	873,12
Franco belga	47,692
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,21
Lira irlandese	2443,09
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,617
Dollaro canadese	1260,17
Yen giapponese	14,166
Franco svizzero	1216,25
Scellino austriaco	139,88
Corona norvegese	236,00
Corona svedese	223,61
Marco finlandese	324,38
Dollaro australiano	1215,83

98A1810

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Manfredonia

La giunta della regione Puglia, con atto n. 8 del 22 gennaio 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, per le considerazioni, le motivazioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, il piano regolatore generale del comune di Manfredonia (Foggia).

98A1709

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monte Sant'Angelo, Castellana Grotte e Bitonto

La giunta della regione Puglia, con atto n. 9304 del 17 dicembre 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), concernente la riqualificazione recupero ad uso alberghiero aree e manufatti zona vecchio macello.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 9304 del 17 dicembre 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte (Bari), concernente la realizzazione della bretella di collegamento Via Grotte e Via Della Resistenza.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 9320 del 17 dicembre 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto (Bari), concernente la variante per la viabilità principale ed aree per attrezzature e servizi - Piano particolareggiato - Piano servizi.

98A1710

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, comma 4, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare N19X - Storia del diritto italiano, per il corso di diploma universitario in operatore giuridico d'impresa, di nuova istituzione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al rettore di questa Università entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dovranno, altresì, allegare alla domanda stessa un certificato di servizio attestante, in particolare, la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

98A1750

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11